

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM ANTE RIFORMA (L. 508/99)

Per parte ricorrente:

- GALLO DANIELA, nata a Torre del Greco, in data 12.05.1978, residente in Milano (MI) alla Via Esiodo n.4, C.F.: GLLDNL78E52L259U;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano, alla via Carlo Freguglia,1.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di MILANO, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di MILANO, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado") - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374/17, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato al 24 giugno 2017.

A partire dal 14 luglio e fino al 26 luglio 2017 parte ricorrente, che ha presentato domanda per la III fascia delle graduatorie di istituto entro il 24 giugno 2017 (in quanto, al momento, non ancora dichiarato abilitata), ha potuto scegliere le scuole nelle quali è interessata ad ottenere le supplenze, presentando il modello B per le graduatorie di istituto dei docenti, tramite il portale Istanze On Line.

La pubblicazione delle graduatorie di istituto “provvisorie” di seconda e terza fascia (triennio 2017/20) è stata disposta, all'albo di ciascuna Istituzione scolastica della regione LOMBARDIA (che interessa parte istante), contestualmente in data 21/08/2017, come da allegato provvedimento dirigenziale U.S.R. LOMBARDIA del 21.08.17, MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0014893.21-08-2017, allegato 5.

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo, esclusivamente al Dirigente scolastico gestore della domanda di inserimento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (23.08.2017). **La scuola dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva ed immodificabile (il giorno 08.09.17) come si evince dalla su indicata determinazione Dirigenziale.**

La pubblicazione delle graduatorie di istituto “provvisorie” era prevista inizialmente dal 26 luglio 2017, tempistica non rispettata.

A questo punto gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, seppure con riserva, **onde poter tutelare i suoi interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.**

Da qui l'esigenza di ottenere - anche *inaudita altera parte* - un provvedimento cautelare che, riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento, in riferimento alle classi di concorso di interesse del ricorrente, consenta l'inserimento/spostamento nella **seconda fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro "**irreparabile**", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Ma qual è il pericolo irreparabile e non risarcibile?. **La mancata inserzione del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto renderà più difficile l'inserimento nella scuola in occasione delle imminenti convocazioni su "organico di fatto", previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2017/18, perché ne posporrà la posizione in graduatoria e si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.**

I docenti precari senza abilitazione, ricorrono, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM ante riforma, ai fini della partecipazione al concorso di cui al decreto legislativo 59/2017 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (allegato 2), previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15.

La fase transitoria, disciplinata da detto decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018.

La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.** Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale

comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

Benchè, **tale procedura sarà riservata ai docenti in possesso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 31/05/17), di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria, questo difensore tiene a precisare che la valenza abilitante del titolo AFAM, congiuntamente al possesso del diploma di maturità, debbà essere riconosciuta dal momento del conseguimento dello stesso.**

Va, pertanto, accertato e dichiarato che i ricorrenti, in quanto in possesso di diploma Afam , congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante, dalla data di conseguimento di detti titoli, e che pertanto gli stessi hanno diritto ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ciascun per quanto spettante sulla base della propria condizione soggettiva.

Il diritto sussisteva già al momento del conseguimento del titolo AFAM presso i conservatori di musica congiuntamente alla maturità (vedi sentenza n. 491/2017 – Tribunale di Avellino).

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso della parte ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **onde poter tutelare gli interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.**

Aderisce al presente ricorso corpo docente, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegna o può insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e II grado e che risulta in possesso **del diploma accademico**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”, **conseguito nel regime della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999** che ha dato vita al “comparto AFAM”, **o già immatricolato al percorso accademico prima dell'entrata in vigore di detta riforma (in data 19/01/2000).**

Precisamente, *parte istante, risulta in possesso del titolo accademico rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”* **conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), *ovvero risulta insegnante iscritto ai corsi di avviamento coreutico, già attivati al momento dell’entrata in vigore della legge.*

In particolare:

- GALLO DANIELA, ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Musica “ Gesualdo da Venosa” con sede a Potenza nell’ a.s. 2002/2003 ed il diploma di maturità (allegato 2);

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove il ricorrente risulta eventualmente inserito e le eventuali Istituzioni Scolastiche presso le quali lo stesso presta(al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l’ultimo servizio (allegati n.3):

- GALLO DANIELA, inserita nella III fascia delle graduatorie di Milano a.s. 2017-2020 per le classi di concorso AJ77, A031 e A032, ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Comprensivo Rovani - Sesto San Giovanni.

Costei, *munita di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico*, ha ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228, in vigore dal 01/01/2013, l’equipollenza del titolo in suo possesso ai Diplomi accademici di secondo livello (Art. 1 comma 107).

Detti titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (normativa alla quale sottostava parte ricorrente sulla base del principio *tempus regit actum*), mantengono la validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e sarebbero, perciò, da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999) ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

La legge di stabilità n. 228/2012, all’art 1, comma 107 dispone che: “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e

congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”.

Con l’approvazione dell’emendamento 1.78 all’art. 1 del ddl Mille Proroghe è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo dell’equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dai conservatori e dalle accademie.

In sostanza gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l’art. 1 comma 107), l’equipollenza del titolo in loro possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest’ ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l’attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali adeguate.

Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell’art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell’ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell’istruzione superiore).

Parte ricorrente ha conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM nel regime della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all’art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario.

Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all’esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l’accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego.

Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un’ottima descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell’ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell’istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area – QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario.

La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.

□ *Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il titolo è classificato. Mediante il diploma accademico di primo livello si può essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello.*

□ *Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in particolare, l'Istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di secondo livello.*

L'istante risulta inserita o in fase di inserimento, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e si trova **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da D.M. 374/2017, art 2 lettera B, che considera il Diploma AFAM, ante riforma, **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016.**

Costei risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di istituto.

Il MIUR, ritenendo parte istante docente privo di una formazione iniziale, l'ha definita inespugnabilmente "non abilitata all'insegnamento".

DISAMINA SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE: GRADUATORIE DI ISTITUTO, IN FASE DI AGGIORNAMENTO.

Si rende necessario, in primis, chiarire quali siano le finalità e la formazione delle graduatorie di Istituto, predisposte per la scuola secondaria, tenute dai singoli enti scolastici, utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti dell'istituzione scolastica.

Le cattedre che residuano al termine dello scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento vengono destinate all'assunzione di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo o di istituto. Le stesse vengono costituite dal Dirigente Scolastico sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti.

Per ogni insegnamento e tipologia di posto vengono costituiti appositi elenchi.

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. Quindi, si tratta degli stessi titoli previsti per l'accesso ai concorsi ed alle Graduatorie ad Esaurimento

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- La prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classi di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Tale fascia viene costituita, quindi, includendovi gli aspiranti che abbiano presentato istanza per essere compresi nelle graduatorie dell'istituzione scolastica, essendo però già inclusi nelle graduatorie provinciali.
- La seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità nella classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Si tratta in questo caso di aspiranti docenti che, pur essendo provvisti di abilitazione, non possono tuttavia vantare l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

- Infine, la terza fascia comprende gli aspiranti, forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma sprovvisti di abilitazione all'insegnamento.

Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatorie ad esaurimento. Conseguentemente, la posizione giuridica dell'aspirante di prima fascia non è oggetto di alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene, invece, la seconda e la terza fascia, esse sono costituite direttamente dall'Istituzione scolastica procedente e non risultano suddivisi in sotto fasce. In questo caso, l'Amministrazione, all'atto della compilazione della seconda fascia, deve applicare gli stessi punteggi previsti per le GAE.

Gli aspiranti inclusi nella terza fascia sono graduati, invece, secondo un'apposita tabella di valutazione dei titoli, annessa per la prima volta al D.M. n. 131/2007.

Per legge, le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale correlata alle scadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie d'esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase del aggiornamento delle predette graduatorie.

Le graduatorie di seconda e terza fascia hanno validità biennale.

Con il D.M. n. 374/2017 (atto impugnato) è stato previsto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 24 giugno 2017, alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso.

Il citato D.M., all'art. 2, regola i Titoli di accesso alla II e III Fascia delle graduatorie di istituto, descrivendo così le fasce:

A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per

esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

- 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
- 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi I e Ibis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010;
- 4) *diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;*
- 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.;
- 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate o altre abilitazioni;
- 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
- 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. Gli aspiranti di cui al numero 10 devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento.

Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.

B) TERZA FASCIA

1) Per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.

I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia.

I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a1), a2) e a3), in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa.

Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo dovevano essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande (24 giugno 2017).

Come detto, parte ricorrente lamenta un'impropria ed illegittima collocazione nella graduatoria di istituto di III fascia, anziché nella II fascia, in quanto si ritiene abilitata ed idonea all'insegnamento, per le classi di concorso A.F.A.M. su indicate.

BREVE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI PRECARI DEL COMPARTO A.F.A.M.: EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAI RICORRENTI AL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO, CON VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Come detto, *la Legge n. 508/1999 ha istituito il comparto AFAM* e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4 (così come modificato dalla Legge n. 268/2002) ha stabilito che: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio e di accademia”.

La Legge 21 dicembre 2012 n. 228, all'art. 1 comma 102 prevede:

“Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (tra cui i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del medesimo articolo n.d.e.) , sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007 (ossia ai corsi di laurea triennale nel settore artistico n.d.e)”.

Al successivo comma 107, prevede che “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di II livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In base al Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cd. Mille Proroghe), inoltre, viene confermata, attraverso l'inserimento del comma 10 ter dell'art. 1, l'estensione dell'equipollenza prevista dalla legge n. 228/2012 ai diplomi del vecchio ordinamento, conseguiti fino a dicembre 2017:

“10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
«107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».

Quindi, la legge ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Pertanto, il diploma AFAM vecchio ordinamento è da considerarsi come avente valore del diploma accademico di II livello.

Il DM n. 374/2017-di cui in questa sede si controverte- art. 2, lettera A N. 4, prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, tra gli altri titoli: il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi A/31 e A/32 e di strumento musicale (A077) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 06.09.1999 n. 201”.

L'art. 4 del DM 28.9.2007 n. 137”(la cui rubrica è "TITOLO RILASCIATO") prevede:

1. “Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola”

Risulta evidente, pertanto, che il D.M., da ultimo citato valuta, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1 comma 107 cit), come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento (ante Legge 1999), congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria.

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM (sul punto sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4206/2017, Giudice BONFIGLIO ADA e Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4327/2017, Giudice CATAPANO ERMINIA).

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL' INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA, ALTRESI', RESO ABILITANTE ALL' INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE - PROPRIO INVIRTU' DELLA CITATA EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO-

Il DM 374/2017 elenca i " Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto, all'articolo 2 . In particolare alla lettera A) art. 2 nella SECONDA FASCIA include: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:..."

Segue l'elenco dei titoli utili, tra cui non compare il diploma accademico A.F.A.M. conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma della legge 508/1999 e del quale risulta in possesso parte ricorrente, a differenza del diploma magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, inserito, in applicazione del parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, espressosi sullo specifico punto, che ha riconosciuto il valore abilitante di detto diploma al solo fine dell'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Giova a questo punto evidenziare che dalla seconda fascia sono 'attinti' i docenti da impiegare in supplenze temporanee su posti 'non vacanti' e quindi personale con cui l'Amministrazione scolastica stipula unicamente dei contratti a tempo determinato per un'esigenza temporanea, senza finalità di 'reclutamento' definitivo, cui sono finalizzate invece le G.A.E. (attualmente soppresse), l'accesso alle quali è definitivamente precluso a quanti, in possesso di abilitazione, non vi fossero già inseriti prima dell'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 605 lettera c) l. 296/2006.

Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito da parte ricorrente è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato.

Così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma A.F.A.M., conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994).

In definitiva, alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003) sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, stante il tenore letterale delle disposizioni su richiamate, appare irragionevole ed illegittima la previsione, compiuta dal D.M. 374/2017, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla

II fascia delle Graduatorie di Istituto – si rinvenga il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’A.S. 2001/02, mentre rimanga del tutto estraneo quello rilasciato, ante riforma, dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), conferito ante legge 508 del 1999 o con percorso di studi A.F.A.M. già avviato entro tale data e poi sfociato nel conseguimento di un titolo accademico dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, essendosi i ricorrenti comunque immatricolati entro il 19.01.2000.

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest’ultimo tipo di diploma tra queglii “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto” citati dall’art. 2, lettera B N.1 del D.M. 374/2017, e quindi la loro impropria collocazione nella III fascia delle Graduatorie di Istituto.

Orbene, il D.M. n. 374/17, benché consideri titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, non contempla il diploma di istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) rilasciato ante L. 503/99.

Eppure, l’art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: *“I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione”*; proposizione, quest’ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il D.M appena cit., sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Non vi è, di fatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi (A.F.A.M. e Maturità Magistrale V.O.).

Da tale ricostruzione consegue che parte ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM, congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (circostanza avvalorata da numerose, univoche e recenti pronunce, anche inappellabili, provenienti dalla giurisprudenza civile, per citarne

alcune: sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, offerte in allegato).

In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento, con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto parte ricorrente che, da quanto allegato in atti, ha conseguito il diploma accademico A.F.A.M. secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e, pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, risulta titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

In definitiva, parte istante era ed è in possesso dei titoli per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate in considerazione del valore abilitante intrinseco ai titoli.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE HA EQUIPARATO IL DIPLOMA DEL VECCHIO ORDINAMENTO A.F.A.M. A QUELLO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (LEGGE 228 DEL 2012, ART. 1 COMMA 107).

Al riguardo va osservato come la decretazione, in particolare il Decreto Ministeriale numero 249 del 2010, che ha previsto, quale requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, oltre al possesso della laurea magistrale (Diploma Accademico di Secondo Livello) anche l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo, ovvero lo svolgimento di un Percorso Abilitante Speciale (sul punto si veda D.M. recante n. 81 del 2013), risulti in contrasto con la disposizione della legge 228/2012, ART. 1 COMMA 107, la quale ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello, senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato A.F.A.M. V.O.

Ne deriva che la ricorrente, in possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento, vanta il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto in quanto, giova ribadirlo, titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, i legali riaffermano e precisano:

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374/17, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato al 24 giugno 2017.

A partire dal 14 luglio e fino al 26 luglio 2017 parte ricorrente, che ha presentato domanda per la III fascia delle graduatorie di istituto entro il 24 giugno 2017 (in quanto, al momento, non ancora dichiarato abilitata), ha potuto scegliere le scuole nelle quali è interessata ad ottenere le supplenze, presentando il modello B per le graduatorie di istituto dei docenti, tramite il portale Istanze On Line.

La pubblicazione delle graduatorie di istituto "*provvisorie*" di seconda e terza fascia (triennio 2017/20) è stata disposta, all'albo di ciascuna Istituzione scolastica della regione LOMBARDIA (che interessa parte istante), contestualmente in data 21/08/2017, come da allegato provvedimento dirigenziale U.S.R. LOMBARDIA del 21.08.17, MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0014893.21-08-2017, allegato 5.

Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo, esclusivamente al Dirigente scolastico gestore della domanda di inserimento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (23.08.2017). **La scuola dovrà pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva ed immodificabile (il giorno 08.09.17) come si evince dalla su indicata determinazione Dirigenziale.**

La pubblicazione delle graduatorie di istituto "*provvisorie*" era prevista inizialmente dal 26 luglio 2017, tempistica non rispettata.

A questo punto gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, seppure con riserva, **onde poter tutelare i suoi interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.**

Da qui l'esigenza di ottenere - anche *inaudita altera parte* - un provvedimento cautelare che, riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento, in riferimento alle classi di concorso di interesse del ricorrente, consenta l'inserimento/spostamento nella **seconda fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Ma qual è il pericolo irreparabile e non risarcibile?. **La mancata inserzione del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto renderà più difficile l'inserimento nella scuola in occasione delle imminenti convocazioni su "organico di fatto", previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2017/18, perché ne posporrà la posizione in graduatoria e si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.**

I docenti precari senza abilitazione, ricorrono, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM *ante riforma*, ai fini della partecipazione al concorso di cui al decreto legislativo 59/2017 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (allegato 2), previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15.

La fase transitoria, disciplinata da detto decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018.

La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria**. Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

Benchè, **tale procedura sarà riservata ai docenti in possesso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 31/05/17), di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria, questo difensore tiene a precisare che la valenza abilitante del titolo AFAM, congiuntamente al possesso del diploma di maturità, debbà essere riconosciuta dal momento del conseguimento dello stesso.**

Va, pertanto, accertato e dichiarato che i ricorrenti, in quanto in possesso di diploma Afam , congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante, dalla data di conseguimento di detti titoli, e che pertanto gli stessi hanno diritto ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ciascun per quanto spettante sulla base della propria condizione soggettiva.

Il diritto sussisteva già al momento del conseguimento del titolo AFAM presso i conservatori di musica congiuntamente alla maturità (vedi sentenza n. 491/2017 – Tribunale di Avellino).

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso della parte ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **onde poter tutelare gli interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.**

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, **rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris***, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che in data 07.09.2017 è prevista la pubblicazione delle graduatorie definitive e a breve, dato l'approssimarsi dell'anno scolastico, si procederà con l'assegnazione delle supplenze.

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

all'Ill.mo Tribunale *civile di MONZA, Sezione Lavoro*, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., *Voglia contrariis reiectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza,

mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versa in atti, al fine di comprovare la sussistenza del periculum in mora, il seguente documento:

- allegato 1, decreto ministeriale 374/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo e *circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 di trasmissione del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017*;
- allegato 2, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 3, ultimo contratto a tempo determinato ed estratto delle graduatorie (se inseriti in graduatoria o in possesso di servizio statale);
- allegato 4, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli, sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro e sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari;
- allegato 5, provvedimento emanato dall'U.S.R. LOMBARDIA di pubblicazione delle graduatorie di istituto docenti in via provvisoria, prova documentale del "danno irreparabile".

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 06.09.2017

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020**, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio da parte ricorrente.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali*, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di**

amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l’art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”*. (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 06.09.2017

Avv. **Ciro Santonicola**

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) - 80053

Il sottoscritto/a **GALLO DANIELA**

CF **GLLDNL78E52L259U**

nato/a a **TORRE DEL GRECO (NA)** il **12-05-1978**

residente in **MILANO VIA ESiodo, 4 20126**

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.


Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

MILANO il **20-02-2017**


Firma



V. per autentica



N.R.G. 1830/2017

**TRIBUNALE DI MONZA****Il Giudice del lavoro**

Letto il ricorso che precede iscritto al n. 1830/2017 R.G.;

visto l'art. 700 c.p.c.

ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ex art. 669 – sexies, comma 2, c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti avanti a sé, in questa sede, l'udienza del giorno 28.9.2017 alle ore 13,00, mandando al ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso e del presente decreto entro e non oltre il 18.9.2017.

Concede termine alla parte convenuta fino al 26.9.2017 per il deposito di memoria difensiva.

Autorizza la parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto ai controinteressati come individuati in ricorso tramite pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR, entro la data del 18.9.2017.

Monza, 13 settembre 2017

Il Giudice

Domenico Di Lauro